



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE n.° 17 del 01/12/2020

OGGETTO :

**COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO
2020**

L'anno **2020** addì **uno** del mese di **dicembre** nella sede comunale.

Determina N. 17 del 01/12/2020

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio Personale

VISTI:

- la deliberazione consiliare n. 36 del 23.12.2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione giuntale n. 2 del 13.01.2020, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020 unitamente al Piano della Performance e al Piano degli Obiettivi 2020;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2019;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera giuntale n. 28 del 24.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

PREMESSO che il Comune ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale rispetto alla media sostenuta nel triennio 2011/2013;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Personale;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2020 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e, in particolare, la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018

CONSIDERATO che:

- l'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 12.243,61;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere

dalla medesima data, per € 390,63. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), CCNL 22.5.2018, si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 499,20. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

TENUTO CONTO che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, D.Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018 per € 3.329,52;

CONSIDERATO che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

CONSIDERATO ancora che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 15.641,24, di cui € 11.421,89 soggette ai vincoli;

PRESO ATTO che:

- è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018, sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare;
- ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € 1.386,21;

RITENUTO di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, delle risorse derivanti dai risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario, pari ad € 1.130,65;

CONSIDERATO che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 2.516,86;

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in

particolare l'art. 9, comma 2 bis, disponeva che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

VISTA la Circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni permanenti per personale cessato (art.1 comma 456 L.147/2013) e pertanto deve essere applicata la riduzione, pari a € 881,65;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

VISTO l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*;

TENUTO CONTO che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00;

PERTANTO l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 18.158,10, di cui € 12.808,10 soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 12.748,17 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all' art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 12.748,17;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2020, per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 12.808,10;

PRESO ATTO che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017) deve essere decurtato, poiché supera il limite del fondo 2016 per € 59,93, per cui ha un valore netto pari ad € 18.098,17;

CONSIDERATO che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 12.808,10;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 18.098,17;

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile soggetto al limite	12.243,61	12.303,54
Fondo variabile soggetta al limite	1.386,21	1.386,21
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019		3.329,52
Risorse fondo prima delle decurtazioni	13.629,82	17.019,27
Decurtazioni 2011/2014	- 881,65	- 881,65
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0	
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	12.748,17	16.137,62
Decurtazioni per rispetto 2016		59,93
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		16.077,69
Risorse stabili NON sottoposte al limite		889,83
Risorse variabili NON sottoposte al limite		1.130.65
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		18.098,17

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 11.395,38 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione;

2. DI APPLICARE l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. DI APPLICARE l'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. DI COSTITUIRE il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad € **18.098,17**
5. DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 11.575,38;
6. DI CONFERMARE il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020 per un importo pari ad € 3.246,48;
7. DI DARE ATTO che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2020 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente al revisore dei conti per la certificazione di competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
11. DI DARE, inoltre, atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dott. Eugenio VITERBO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 011/9837501 o posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.vische.to.it

Il Responsabile del Servizio
VITERBO Dr. Eugenio

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

			Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g				

Vische, li' 01/12/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
BARO EMANUELA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/12/2020.

Vische, li 07/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dr. Eugenio
